

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BLOISE, ARNONE, LA ROSA, CASTELLACCIO, CELIDONIO
e BARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 1970

Attribuzione al provveditore agli studi della competenza in materia di promozione ad ordinario, di passaggio definitivo di ruolo e di proroga del periodo di prova dei professori delle scuole medie

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge, che si propone per l'approvazione, conferisce ai provveditori agli studi nuove attribuzioni in materia di amministrazione del personale insegnante delle scuole medie, in sostituzione di quelle attualmente svolte dal Ministero e che si ritiene di dover decentrare per un più sollecito adempimento di compiti concernenti lo stato giuridico ed economico del personale stesso.

Vengono così devoluti alla competenza dell'Amministrazione periferica i provvedimenti appresso elencati:

1) promozione ad ordinario dei professori straordinari che abbiano superato con esito favorevole il biennio di prova, e correlativa attribuzione della 2^a classe di stipendio;

2) passaggio definitivo al ruolo dei professori ordinari che per effetto di concorso accedano ad altro insegnamento della scuola media;

3) proroga del periodo di prova quando in entrambi i casi di cui ai numeri 1 e 2,

non sia stato raggiunto per ciascun anno scolastico un servizio effettivo di almeno sette mesi o di sei mesi relativamente alle insegnanti che abbiano goduto di congedo dipeso da gravidanza e puerperio.

Rimangono devoluti alla competenza del Ministero i provvedimenti di dispensa dal servizio per esito sfavorevole del periodo di prova, di restituzione al ruolo di provenienza dei professori ordinari in prova, nonché le ispezioni didattiche speciali per l'accertamento della prova, in aggiunta a quelle normali che possono essere disposte dal provveditore agli studi.

Il disegno di legge in esame si limita unicamente a prevedere il decentramento di funzioni nelle materie sopra elencate senza innovare lo stato giuridico del personale interessato che — com'è noto — è comune a tutti i professori delle scuole ed istituti di istruzione media, trovando esso la sua fondamentale disciplina nel regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054 e successive modificazioni, nonché nel regolamento 27 novembre 1924, n. 2367.

Le ragioni che consigliano di separare il presente disegno di legge dal contesto del più ampio decentramento in corso di elaborazione, sono da ricercarsi nel fenomeno di espansione della scuola media cui è stato fatto fronte con l'assunzione in ruolo di circa 30.000 insegnanti in esecuzione alla legge 25 luglio 1966, n. 603, e per i quali col prossimo 30 settembre 1969 occorrerà curare l'emanazione dei provvedimenti di promozione ad ordinario per compimento del prescritto biennio di prova.

È da tener presente che gli insegnanti interessati annettono la massima importanza al passaggio nei ruoli ordinari in quanto da esso discendono effetti economici immediati che — come già detto — comportano l'attribuzione della 2^a classe di stipendio.

Alla promozione ad ordinario è anche subordinato il riconoscimento dei benefici economici di cui alla legge 13 marzo 1958, numero 165, per complessivi 4 aumenti perio-

dici di stipendio anticipati da valutarsi in ragione del servizio scolastico pre-ruolo, di quello prestato in reparti combattenti nonchè del tempo trascorso in prigionia sempre anteriormente alla nomina in ruolo.

I provvedimenti in parola vengono disposti in via provvisoria dal provveditore agli studi in attesa della regolare registrazione presso la Corte dei conti dei decreti di promozione ad ordinario da emanarsi a cura del Ministero secondo l'attuale ripartizione delle competenze.

Col disegno di legge in esame vengono a riunirsi in un solo provvedimento più procedimenti amministrativi che per la loro omogeneità non comportano aggravio di lavoro per gli organi decentrati, atteso anche che in materia di riconoscimento di servizi è normale la revisione della posizione economica di ciascun professore da parte del provveditore agli studi almeno per quanto riguarda la valutazione del servizio scolastico pre-ruolo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti concernenti la promozione ad ordinario del professore straordinario delle scuole medie, il passaggio definitivo di ruolo del professore ordinario in prova nelle scuole stesse nonchè la proroga del periodo di prova, nel caso previsto dall'articolo 22 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, sono devoluti alla competenza del provveditore agli studi.

Rimane ferma la competenza del Ministro della pubblica istruzione ad emanare i provvedimenti di dispensa dal servizio per esito sfavorevole del periodo di prova e di restituzione al ruolo di provenienza dei professori ordinari in prova, previsti dal terzo comma dell'articolo 6 del regio decreto 6

maggio 1923, n. 1054, e dagli articoli 15, 16 ultimo comma e 17 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367.

Rimane altresì ferma la facoltà del Ministro di ordinare speciali ispezioni, ai sensi dell'articolo 24 del citato regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, per l'accertamento della prova.

I decreti di promozione ad ordinario e di passaggio definitivo di ruolo, di cui al primo comma del presente articolo, debbono essere inviati, a cura dei provveditori agli studi, alla delegazione regionale della Corte dei conti, per la registrazione.

Art. 2.

Le Direzioni provinciali del tesoro, su richiesta del provveditore agli studi, sono autorizzate ad aprire partite provvisorie di spesa per corrispondere ai professori, non appena essi abbiano superato il periodo di prova, gli assegni fissi spettanti in relazione alla qualifica di ordinario; il provveditore agli studi avanzerà la richiesta, quando avrà accertato che sussistano le condizioni relative al passaggio ad ordinario.